

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) del Parlamento europeo di non accordare ai ricorrenti l'indennità giornaliera di cui all'art. 10 dell'allegato VII dello statuto;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 71 dello statuto e dell'art. 10 dell'allegato VII dello statuto.

Ricorso proposto il 18 marzo 2008 — Carvalho Garcia/ Consiglio**(Causa F-40/08)**

(2008/C 183/65)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

Ricorrente: Daniela Paula Carvalho Garcia (Sines, Portogallo) (rappresentante: avv. F. Antas da Cunha)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del Consiglio con cui si rifiuta la concessione dell'indennità scolastica a favore della figlia della ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione finale della direzione del personale del Consiglio dell'Unione europea 16 novembre 2007 e dichiarare che essa venga sostituita con un'altra decisione di concessione dell'indennità scolastica a favore della figlia della ricorrente per l'anno scolastico 2006/2007.

Ricorso proposto il 16 aprile 2008 — Spee/Europol**(Causa F-43/08)**

(2008/C 183/66)

*Lingua processuale: l'olandese***Parti**

Ricorrente: David Spee (Rijswijk, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. de Casparis)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'Europol di ritirare l'offerta di impiego per la quale il ricorrente aveva presentato la sua candidatura e di ripubblicarla in seguito nonché una domanda di risarcimento danni

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione 7 gennaio 2007 resa sul reclamo nonché le decisioni sottostanti 20 giugno 2007 e 6 luglio 2007 di dichiarare nuovamente vacante il posto di First Officer nella IMT1 Infrastructure Unit e di non nominare il ricorrente;
- condannare l'Europol a cercare una soluzione equa alla situazione nella quale si trova il ricorrente in seguito all'adozione della decisione imprudente ed erronea;
- condannare l'Europol a risarcire i danni al ricorrente per un ammontare di EUR 5 000 netti;
- condannare l'Europol alle spese.

Ricorso proposto il 19 maggio 2008 — Giannini/ Commissione**(Causa F-49/08)**

(2008/C 183/67)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Massimo Giannini (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e C. Ronzi)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee